TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

SEDE DI ROMA

Sezione I Bis

n. 818/2023 r.g.

Ricorso per motivi aggiunti con istanza cautelare collegiale

Per il Sig. [redacted] c.f. [redacted] nato a [redacted], ivi residente e rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Bonetti (c.f. BNTMHL76T24H501F) giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Roma alla via San Tommaso d'Aquino n. 47 e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org o al numero di fax 06.64564197.

Contro: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del Leg.le rap.te p.t.

Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t.

Per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari e nella parte in cui occorrer possa,

- della graduatoria finale di merito del 31 marzo 2023 pubblicata in data 14 aprile 2023 e nella quale non è inserito il nominativo del ricorrente neppure con "riserva";
- dell'avviso del 14 aprile 2023, pubblicato in data 19 aprile 2023, relativo alla pubblicazione della graduatoria finale e con il quale si calendarizza, per i candidati risultati idonei e vincitori, l'avviamento al corso formativo;

e per l'annullamento

- del provvedimento datato 14 dicembre 2022 n. prot. 410001/2-11 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui al ricorrente veniva comunicata la non idoneità al servizio militare [redacted];

- dei verbali della commissione medica e di ogni atto della stessa, anche non conosciuti, che ha determinato la non idoneità al servizio di parte ricorrente;
- del bando di concorso, e dei relativi allegati, del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale e nella parte in cui, anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
- delle norme tecniche "*per lo svolgimento degli accertamenti psico – fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento dei 4187 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
- della Direttiva tecnica "*per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. A norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*" nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. A norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con particolare riferimento all'articolo 582 e nella parte in cui anche interpretata ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
- della graduatoria definitiva di concorso e di ogni atto che ha determinato l'esclusione del ricorrente e la sua non idoneità;
- dell'elenco dei soggetti ammessi agli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 11 del bando di concorso e comunque all'ultima fase del concorso;

- di ogni atto presupposto e consequenziale a quelli sopra indicati anche non conosciuto e nella parte in cui, anche interpretata ha determinato la non idoneità di parte ricorrente nonché la sua non assunzione;
- dei verbali de visita medica generale, de questionario anamnestico; del referto esame bioimpedenziometrico; del verbale visita oculistica; verbale visita cardiologica; verbale visita otorinolaringoiatra; verbale visita psichiatrica, verbale visita odontostomatologica, referti di laboratori conosciuti a seguito di riscontro all'accesso agli atti in data 18 gennaio 2023 nella parte in cui, anche interpretati, hanno determinato la non idoneità di parte ricorrente;
- del riscontro dell'amministrazione datato 4 gennaio 2023 con cui l'Amministrazione non comunicava il nominativo del controinteressato in quanto per la stessa "non sono ancora individuabili i vincitori essendo in via di perfezionamento, in attesa del termine della selezione die rimanenti partecipanti, la graduatoria definitiva" e confermata nella comunicazione datata 13 gennaio 2023.

IN FATTO

a. Il sig. [redacted] partecipava al concorso per la selezione di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale e superava con successo la prova preselettiva svoltasi nel mese di settembre 2022. Successivamente, in data 10 novembre 2022, si sottoponeva alle prove fisiche che superava con successo tanto da avere un incremento di punteggio di 1.5 punti e in data 14 dicembre 2022 veniva sottoposto alle visite mediche di cui all'articolo 10 – "*accertamenti psicofisici*" del bando di concorso.

Il ricorrente veniva sottoposto sia ai test psicologici, che superava in maniera ottimale, sia alle visite mediche quali quella cardiologica, quella oculistica, quella odontoiatrica oltre a presentare tutte le analisi cliniche richieste dal bando.

Il sig. [redacted] dimostrava di avere tutte le idoneità psicofisiche per il superamento del concorso, ma in data 14 dicembre 2022 gli veniva consegnato

l'atto con cui la commissione medica lo dichiarava non idoneo "[redacted].

In merito si precisa che la commissione medica conosceva di tale pregressa e risolta patologia non a seguito di accertamenti medici, ma in quanto era lo stesso [redacted] a dichiararlo al momento del colloquio con i medici militari che richiedevano la compilazione di una scheda personale e la dichiarazione di pregresse patologie.

Altra circostanza di particolare rilievo è che il candidato consegnava loro altresì una certificazione medica rilasciata [redacted] stesso era stato in cura e nella quale si legge testualmente: [redacted] *, nato a* [redacted] *che sono stati completati a* [redacted] *Da allora il paziente è stato sottoposto a periodici controlli* [redacted] *strumentali, che hanno sempre confermato la remissione completa della patologia fino all'ultimo controllo di marzo 2022.*

In considerazione del lungo follow-up, il ragazzo si può considerare guarito e non necessita più di controlli [redacted] *specialistici.*

Per tale motivo il ragazzo non presenta alcuna controindicazione a qualsiasi attività lavorativa e/o a svolgere qualsiasi attività fisica/sportiva".

La Commissione medica dichiarava l'inidoneità dell'odierno ricorrente aprioristicamente, senza tenere in alcuna considerazione la certificazione dello

specialista e senza effettuare alcun esame medico ulteriore che potesse giustificare la detta inidoneità.

b. Ravvisata dunque l'illegittimità del richiamato provvedimento di esclusione, il ricorrente, instaurava innanzi a codesto On.le Collegio un ricorso con il quale chiedeva l'ammissione alle successive prove concorsuali ed, in subordine, la rivalutazione e/o il riesame della sua idoneità psicofisica.

Codesto On.le Collegio, in primis con decreto n. 389/2023, confermato successivamente con ordinanza n. 858/2023 prov. coll, accoglieva il ricorso ed ammetteva il [redacted] a proseguire l'iter concorsuale; il ricorrente sosteneva quindi tutte le successive prove con profitto.

Tuttavia con la pubblicazione della graduatoria di merito avvenuta in data 31 marzo 2023, il [redacted] apprendeva di non essere affatto collocato in graduatoria sebbene avesse espletato tutte le prove concorsuali al pari di tutti gli altri candidati.

Si specifica sin da ora che l'Amministrazione resistente decideva di non proporre appello avverso il decreto e la successiva ordinanza emanata da Codesto Ill.mo Collegio; in tal modo parte resistente lasciava, di fatto, che i provvedimenti de quo passassero in giudicato senza contestarli in alcun modo salvo poi non inserire il [redacted] nella graduatoria di merito; dunque, palese appare la contraddittorietà dell'*agere* dell'Amministrazione.

Il mancato inserimento nella succitata graduatoria preclude al ricorrente la possibilità di poter partecipare alle successive fasi della procedura ossia la partecipazione ai corsi di formazione obbligatori e senza lo svolgimento dei quali è impossibile ottenere l'incarico; oltretutto i predetti corsi sono già stati calendarizzati per il tramite di un avviso pubblicato il 14 aprile 2023 che qui si impugna e che individua la data del 2 maggio per la convocazione di tutti i soggetti classificati nelle posizioni dal 1 al n. 1845, mentre per i soggetti con posizioni deteriori è previsto un successivo avviso.

Ad oggi il ricorrente non conosce il proprio punteggio finale e l'Amministrazione riferiva che per l'inserimento in graduatoria si attende la sentenza di merito di codesto Ill.mo Collegio e ciò nonostante quanto già disposto dall'Ill.mo Collegio che chiedeva la prosecuzione del concorso per il ricorrente.

Ad oggi quindi si potrebbe verificare l'ipotesi per la quale il [redacted] (che superava con successo tutte le prove di concorso) non possa essere chiamato per il mancato inserimento in graduatoria; pericolo questo che si potrebbe correre anche nel caso in cui l'Ill.mo Collegio assuma la causa in decisione in data 8 novembre e la sentenza di merito non arrivasse per la fine del medesimo mese anche a causa di possibili rinvii ecc.

Onde evitare quindi che il ricorrente possa patire ulteriori danni con il presente ricorso si formula domanda cautelare al fine di ottenere l'inserimento in graduatoria dello stesso nonché una celere fissazione del merito.

Palese è che il mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito è da considerarsi del tutto illegittimo.

IN DIRITTO

I. Violazione della lex specialis e degli atti di concorso. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Contraddittorietà tra più atti della pubblica amministrazione violazione del principio di imparzialità e del buon andamento.

Con il presente motivo, ad avviso della scrivente difesa, si vuole censurare l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione che disattende la stessa *lex specialis*, e che tramite un espediente impedisce al ricorrente di completare la procedura concorsuale eludendo le plurime decisioni giudiziali già prese dall'On.le TAR in merito alla vicenda *de qua*.

Nello specifico il bando di concorso prevede che i soggetti risultati idonei (quale il [redacted] a seguito delle prove concorsuali dovranno dapprima essere inseriti nella graduatoria di merito, che qui si impugna e nella quale non figura affatto il nominativo del ricorrente, salvo poi partecipare, previa nomina, al corso

di formazione.

Soltanto all'esito del predetto corso, il candidato potrà ottenere il bene della vita. **L'amministrazione tuttavia, contrariamente a quanto previsto all'interno dalla lex specialis, ometteva di inserire nella cosiddetta graduatoria di merito, il [redacted], circostanza quest'ultima facilmente desumibile dalla pubblicazione della graduatoria dell'31 marzo 2023. La conseguenza di tale illegittima condotta è stata la mancata convocazione del [redacted] al corso di formazione che inizierà in data 2 maggio 2023.**

Non si comprende per quale motivo l'amministrazione abbia consentito a seguito dei provvedimenti cautelari n. 389/2023 e n. 858/2023 l'espletamento delle prove successive al [redacted] per poi negargli l'inserimento nella graduatoria di merito.

II. Violazione e/o elusione del giudicato dell'ordinanza n. 1339 del 1 marzo 2022.

Con il presente motivo, ed in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le TAR non ritenesse meritevole di accoglimento i motivi di cui sopra, si rappresenta come, ad avviso della scrivente difesa, parte resistente abbia eluso il disposto dell'ordinanza n. 858 del 9 febbraio 2023 emessa da Codesto Tribunale che, confermando il decreto monocratico n. 389/2023 del 19 gennaio 2023 ammetteva parte ricorrente alle successive prove concorsuali. Tuttavia, in maniera del tutto illegittima l'amministrazione, contrariamente a quanto statuito da codesto Collegio, eseguiva il provvedimento in maniera parziale. Parte resistente, infatti, ammetteva il ricorrente a sostenere le prove concorsuali per poi escluderlo sia dalla graduatoria di merito sia dal corso di formazione, il cui inizio è previsto per la data del 2 maggio 2023 e, di fatto, impedendo allo stesso di concludere l'*iter* finalizzato all'arruolamento.

Ciò che si vuole sottolineare è che l'amministrazione, tenuto conto dei due provvedimenti cautelari positivi, **avrebbe dovuto consentire al [redacted] la completa partecipazione all'iter concorsuale**, senza escluderlo dal corso di

formazione. La condotta posta in essere dall'Amministrazione si pone in netto contrasto con quanto statuito da codesto Collegio.

L'agere di parte resistente, ad avviso della scrivente difesa, si pone chiaramente in contrasto con quanto emerge dall'ordinanza cautelare n. 858 del 9 febbraio 2023. Infatti, sia l'inserimento nella graduatoria di merito, sia la partecipazione al corso di formazione debbono essere considerate come parti integranti e indispensabili dell'iter concorsuale.

Dall'inciso di cui sopra ne derivano due circostanze. La prima è che gli idonei sono chiamati a svolgere una ulteriore fase concorsuale, consistente nella partecipazione al corso applicativo. La seconda è che solamente i soggetti che supereranno il corso in parola, potranno ottenere il bene della vita, ovvero l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

Si ribadisce la palese contraddittorietà dell'*agere* di parte resistente che decideva di non proporre appello avverso il decreto e la successiva ordinanza emanata da Codesto Ill.mo Collegio lasciando che i provvedimenti de quo passassero in giudicato senza contestarli in alcun modo salvo poi non inserire il [redacted] nella graduatoria di merito; dunque, palese appare la contraddittorietà dell'*agere* dell'Amministrazione.

Pertanto, è evidente che il comportamento tenuto dall'Amministrazione si ponga in parziale elusione del giudicato.

***

Di seguito, per mero dovere di completezza, si riportano i motivi di diritto indicati nel ricorso introduttivo.

III. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione delle Norme tecniche valutative per l'accertamento delle imperfezioni e infermità che son causa di non idoneità al servizio militare. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 582 dpr n. 90 del 15 marzo 2010. Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche per lo

svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso ed in particolare dell'articolo 10 e di ogni allegato. Violazione del principio di buona ed imparziale amministrazione, del principio dell'imparzialità e della par condicio tra i candidati. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Violazione del principio del merito. Violazione dell'art. 10bis l. 241/1990.

III.a. Come già esplicitato nella parte in fatto il [redacted] veniva dichiarato inidoneo per una patologia pregressa, risalente a ben oltre [redacted] anni addietro, e nonostante il superamento con successo di tutte le prove mediche e gli esiti positivi degli accertamenti strumentali.

La dichiarazione di inidoneità non seguiva ad alcun accertamento medico specialistico e veniva redatta nonostante il candidato consegnasse certificazione dell'Ospedale, pubblico, che lo aveva seguito durante tutto il percorso di guarigione che attestava la totale guarigione e l'assenza di qualsiasi incompatibilità professionale.

In altre parole il giudizio di inidoneità non è motivato in alcun modo, ma è il frutto dell'arbitrarietà della Commissione medico legale.

Se il candidato non avesse dichiarato, al momento del colloquio iniziale con il medico, la pregressa e superata patologia mai la Commissione medica ne sarebbe venuta a conoscenza; difatti tutti gli accertamenti medici effettuati (sia le visite specialistiche sia le analisi cliniche) erano ottimi e non riportavano alcun segno della pregressa patologia.

Tantomeno la Commissione chiedeva ulteriore documentazione medica al [redacted] o l'effettuazione di altri esami specialistici per verificarne la reale idoneità.

III.b. [redacted], *condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del DPR 15 marzo 2010 n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante*

l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" tanto si legge nel provvedimento impugnato.

In primis non può non rilevarsi come sia la medesima Amministrazione ad affermare e a riconoscere che trattasi di **patologia pregressa** dalla quale ad oggi il sig.[redacted] **non è affetto** in quanto **totalmente guarito da oltre 9 anni**, dall'anno 2014.

Conferma che alla Commissione fosse ben chiaro che trattasi di patologia pregressa dalla quale il [redacted] è guarito si ha anche dalla lettura della documentazione medica consegnata in data 18 gennaio 2023 dall'Amministrazione; difatti nel verbale di visita generale si legge "[redacted]

Lo stesso articolo 582 richiamato e l'impianto dell'intero DPR 90/2010 fanno riferimento a patologie esistenti o tali da aver determinato una menomazione o comunque riduzione delle capacità psicofisiche del candidato tali da ridurne le ordinarie capacità e costituire una limitazione nello svolgimento delle ordinarie delle attività di carabiniere.

"*Gli accertamenti psico – fisici sanitari hanno lo scopo di verificare il possesso da parte dei concorrenti delle qualità psicofisiche richieste per superare dapprima il corso addestrativo e, successivamente, per svolgere le funzioni attribuite ai Carabinieri*", tanto si legge al punto 2 delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico – fisici del concorso approvate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (GURI – 4° serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022).

Dal canto suo l'articolo 579 – idoneità al servizio militare - DPR 90/2010 chiarisce che "*sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico – fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza. 2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle*

esigenze di impiego, specifici requisiti psico – fisici, da indicare nei bandi di concorso. 3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni e infermità previste dall'articolo 582".

La normativa chiede l'attualità della infermità e/o della menomazione; non vi è alcun dubbio che il [redacted] non è affetto da alcuna infermità e/o menomazione che ne possa determinare l'inidoneità al servizio.

L'articolo 580 – *accertamento dell'idoneità al servizio militare* – del medesimo DPR richiede che il detto accertamento sia effettuato mediante "*visite mediche generali e specialistiche e provo fisico – psico – attitudinali, esclusivamente a carico dei competenti organi sanitarti militari*" e l'articolo 582 propone un elenco di imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, non tassative e soggette ad aggiornamento con decreto del Ministero della difesa ex art. 581 proprio perché la finalità della disposizione è quella di verificare caso per caso l'idoneità al servizio non limitandosi ad un elenco di patologie imposto.

L'art. 582 lettera g) punto 1 richiamato nel provvedimento di inidoneità fa riferimento esplicito alle "*Neoplasie 1) tumori maligni*" come causa di esclusione; neoplasia di cui il [redacted] non è affetto e che non ha ridotto in alcuna maniera le proprie capacità psicofisiche ed attitudinali.

L'Amministrazione erra del tutto in quanto si limita a dare rilevanza ad un evento passato e del tutto superato da parte del ricorrente senza invece dare alcun rilievo alle prove fisiche e agli accertamenti effettuati tutti con esiti positivi.

L'intero impianto normativo richiede non solo che la malattia o la infermità sia esistente al momento dell'accertamento, ma soprattutto che sia tale da inficiarne le capacità psico – fisiche.

Nessuno dei due requisiti è soddisfatto nel caso del [redacted] che ha un'ottima condizione di salute e che veniva scartato per una pregressa patologia che non ne ha inficiato o diminuito in alcun modo le capacità psicofisiche e tantomeno quelle lavorative.

Dello stesso segno è la "*Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle*

imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del PDR 15 marzo 2010 n. 90, recante Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246" che in caso di necessità prevede anche accertamenti ulteriori da svolgersi in strutture specialistiche terze al fine di rilevare "*la rilevanza clinica e medico – legale dell'affezione*". I tumori maligni e i tumori benigni o i loro esiti sono da considerarsi rilevanti quando esistenti o tali da produrre "*rilevanti alterazioni strutturali o funzionali*".

Sarebbe quantomeno bastato tenere in considerazione i risultati delle visite mediche e degli esami strumentali congiuntamente alla certificazione medica consegnata dal [redacted] per dichiararne l'idoneità; diversamente la commissione decideva di agire in violazione della normativa concorsuale e sottesa affliggendo al candidato la sanzione più grave, ossia l'esclusione dal concorso.

III.c. L'azione amministrativa non trova così una idonea motivazione, ma a parere della scrivente difesa ne è totalmente priva considerando che, come esplicitato, in merito non rileva neanche il generico richiamo all'articolo 582 DPR 90/200; era onere dei medici prendere atto delle attuali ed effettive condizioni del candidato. Tantomeno vi sono atti o verbali sottesi dai quali si possa emergere una diversa o esplicita motivazione.

In casi similari la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi (*ex multiis* C.D.s. Sez. IV 30 aprile 2018 n. 2026; CdS ord. 31 agosto 2018 n. 4034) rilevando come sia onere dell'Amministrazione di indagare sulle reali condizioni del soggetto: "*impone che l'Amministrazione accerti specificatamente non solo la sussistenza di una patologia riconducibile nell'ambito di quelle indicate nella Direttiva Tecnica ..., ma anche la derivazione dalla stessa patologia di un evidente dismorfismo o di una rilevante limitazione funzionale, non vi è chi non veda come il giudizio impugnato risulti inficiato dai vizi di difetto di motivazione e carenza di istruttoria, attesa la totale carenza in esso di dati e/o elementi atti a*

dare conto dell'effettivo compimento da parte dell'Amministrazione dell'attività di indagine o, meglio, di accertamento dovuta in ordine all'esistenza delle conseguenze negative contemplate nel menzionato art. 582" (TAR Lazio, I bis, sentenza n. 9917/2019).

Particolare è che nel caso di cui in parola è la Commissione stessa a riconoscere che l'inidoneità è stata determinata da una patologia "*pregressa*" e che alcun segno ha lasciato sulle capacità fisiche del candidato.

Non c'è chi non veda che il giudizio patito dal ricorrente è del tutto privo di alcuna idonea motivazione, ma il frutto di una errata applicazione ed interpretazione della normativa sopra riportata da parte della Commissione.

Il [redacted] perfettamente in salute (tanto che superava con successo tutte le prove fisiche e tutte le visite mediche) si vede oggi escluso dal servizio per il solo fatto di aver sofferto (ben 9 anni addietro e quando era solo un adolescente) di una patologia pregressa e dalla quale oggi è totalmente guarito.

Conseguenza inevitabile è che ad essere violato è il principio del merito nonché quello della par condicio considerando che il ricorrente che gode di ottima salute si vede preferire soggetti che nelle precedenti prove ottenevano risultati inferiori, ma che nel loro passato non hanno patologie pregresse o magari non le hanno dichiarate; non è da dimenticare difatti che la Commissione conosceva della pregressa patologia non tramite gli esami medici effettuati, ma perché veniva riferito dallo stesso [redacted]

III.d. L'Amministrazione agiva in spregio di tutti i principi cardini del diritto amministrativo infliggendo al ricorrente la sanzione più grande dell'esclusione dal concorso (oltretutto dopo l'espletamento con successo di tutte le prove) senza un adeguato approfondimento delle reali condizioni psicofisiche dello stesso, ma trincerandosi su una opinione precostituita.

In merito è doveroso sottolineare che quantomeno l'amministrazione avrebbe dovuto effettuare comunicazione al ricorrente ex art. 10 bis L. 241/1990 al fine di comunicare l'accertamento in corso e permettere allo stesso di produrre ulteriore

documentazione medica che atta ad attestare lo stato ottimo di salute di cui gode e che la pregressa e superata patologia non ha lasciato alcun segno o limitazione.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione, qualora la S.V. lo ritenesse opportuno, ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati, nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti i soggetti che partecipavano e che stanno partecipando alle prove concorsuali.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE AI SENSI DELL'ART. 55 co. 10 C.P.A.

Quanto esposto rende evidente la fondatezza del ricorso; il danno grave ed irreparabile è, invece, reso dalla circostanza che il mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito impedisce allo stesso di prendere parte al corso di formazione il cui inizio è calendarizzato per la data del 2 maggio 2023; in assenza della frequenza del predetto corso il [redacted] in alcun modo potrà conseguire il bene della vita entrando a far parte dell'Arma dei Carabinieri.

Il ricorrente tuttora non conosce il proprio punteggio finale e l'Amministrazione riferiva che per l'inserimento in graduatoria si attende la sentenza di merito di codesto Ill.mo Collegio e ciò nonostante quanto già disposto dall'Ill.mo Collegio che chiedeva la prosecuzione del concorso per il ricorrente; pertanto, il [redacted] non potrà neppure essere chiamato successivamente alla data del 2 maggio 2023.

Ad oggi quindi si verifica l'ipotesi per la quale il [redacted] (che superava con successo tutte le prove di concorso) non sarà chiamato a causa del mancato inserimento in graduatoria; pericolo questo che si potrebbe correre anche nel caso

in cui l'Ill.mo Collegio assuma la causa in decisione in data 8 novembre e la sentenza di merito non arrivasse per la fine del medesimo mese per essere poi inserito in graduatoria (operazione non semplice per l'amministrazione) ed essere chiamato nei primi di dicembre, ovvero l'ultima data utile.

Dunque, onde evitare che il ricorrente possa patire ulteriori danni, con il presente ricorso si formula domanda cautelare al fine di ottenere una celere fissazione del merito o comunque l'inserimento in graduatoria dello stesso.

Pertanto, si richiede l'adozione di un provvedimento d'urgenza, che sospenda gli effetti degli atti impugnati e, principalmente, esclusione immediata del ricorrente dalla partecipazione all'ulteriore fase concorsuale, ovvero la partecipazione al corso di formazione.

Ci si riporta, per il resto, agli argomenti svolti con il presente atto.

Per questi motivi

SI CHIEDE

previa concessione della misura cautelare nelle forme indicate in ricorso, l'annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati, e, per l'effetto:

- in primis, si insiste in via cautelare per l'inserimento con "riserva" nella graduatoria del 31 marzo 2023 ed in ogni caso od in via subordinata si insiste per l'emanazione di un provvedimento ex art. 55 co. 10 c.p.a. che anticipi l'udienza di merito;
- in via subordinata, consentire l'ammissione con riserva del [redacted] al corso di formazione;
- inoltre, si richiede che Codesto Collegio Voglia condannare l'Amministrazione all'esatta ottemperanza dell'ordinanza n. 858/2023 emessa dal T.A.R. Lazio in data 9 febbraio 2023;
- in ogni caso, si richiede l'emanazione di qualsiasi provvedimento finalizzato alla tutela degli interessi di parte ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., il sottoscritto procuratore, si dichiara

che il presente giudizio è soggetto al versamento del contributo unificato di € 650,00.

Roma, lì 28 aprile 2023 Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta) all'originale telematico da cui è stata estratta.

F.to Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da:BONETTI MICHELE
Ruolo:4.6 Avvocato
Organizzazione:ORDINE AVVOCATI ROMA
Data:28/04/2023 16:04:29